



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Avellino, data del protocollo

Ai sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni di:

AIELLO DEL SABATO – AVELLA – BAGNOLI IRPINO - CALABRITTO – FORINO -  
FRIGENTO – GUARDIA LOMBARDI – LACEDONIA – LAURO - LIONI –  
MANOCALZATI – MONTAGUTO – MONTEFALCIONE – MONTEFORTE IRPINO –  
MONTEFREDANE – MONTEVERDE – OSPEDALETTO D’ALPINOLO – PAGO DEL  
VALLO DI LAURO – PETRURO IRPINO – PIETRASTORNINA – ROCCABASCERANA  
– ROTONDI – SAN MARTINO VALLE CAUDINA – SANT’ANGELO ALL’ESCA –  
SANT’ANGELO A SCALA – SCAMPITELLA – SENERCHIA – SERINO – SPERONE –  
STURNO – TEORA – TORELLA DEI LOMBARDI – VILLAMAINA.

e, per conoscenza:

Alla Questura di	AVELLINO
Al Comando provinciale dei Carabinieri di	AVELLINO
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di	AVELLINO

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 –  
**Designazione e Voto dei rappresentanti di lista**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In vista del turno elettorale di cui all’oggetto, si reputa opportuno rammentare le modalità di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi anche alla luce delle nuove disposizioni, introdotte dall’art. 38-bis legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

In particolare, **le designazioni dei rappresentanti di lista**, possono essere effettuate:

- 1) al Segretario del Comune **entro il giovedì precedente l'elezione (30 settembre 2021)**, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata;
- 2) direttamente presso i seggi esclusivamente in formato cartaceo **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di voto, **oppure la domenica mattina**, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso ogni seggio devono essere effettuate personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega, e la firma dei delegati medesimi deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 (art. 32, settimo comma, n. 4, D.P.R. 570/1960).

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

I rappresentanti di lista designati **devono essere elettori del Comune** (art. 16, comma 2, legge 53/1990) e, quindi, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 570/1960, possono votare, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

In quest'ultimo caso, **il Presidente dell'ufficio elettorale della sezione in cui il rappresentante di lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darne comunicazione al delegato del Comune, il quale, a sua volta, informerà il Presidente del seggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto come elettore per gli opportuni riscontri.**

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno altresì ricordare ai predetti elettori che i loro nominativi saranno annotati in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni di seggio.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Il nostro ordinamento, infatti, non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni e, pertanto, allo scopo di evitare una doppia espressione di voto da parte dei citati elettori, i sigg. Presidenti di seggio vorranno richiamare la loro attenzione sulle apposite sanzioni penali previste dall'articolo 97, comma 1, delle T.U. n. 570/1960 (reclusione da sei mesi a due anni e multa fino ad euro 2.065) per coloro che, al fine di votare più di una volta, fanno indebito uso della tessera elettorale.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato, purchè elettori del Comune.

\* \* \*

I Presidenti di seggio dovranno procedere ad un attento esame della regolarità delle designazioni, disponendo la NON ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni elettorali qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le SS.LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle sezioni e dei delegati delle liste ammesse, anche mediante consegna di fotocopia della presente circolare.

Gd.*hy*

p. Il Prefetto  
Il Vice Prefetto  
- Cava